



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ  
PER LO SVILUPPO RURALE  
Ex COSVIR X- Produzioni Animali

EX DG COSVIR  
Prot. Uscita del 31/05/2012  
Numero: **0011916**  
Classifica:



Roma, .....

**CIRCOLARE N. 4**

Alle Associazioni ed Organizzazioni  
apistiche nazionali  
**LORO SEDI**

Alle Regioni e Province autonome  
Assessorati Agricoltura  
**LORO SEDI**

All' I.C.Q.R.F.  
Direzione Generale della  
Prevenzione e Repressione Frodi  
**SEDE**

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
**ROMA**

Al Ministero della Salute  
**ROMA**

Al Consiglio per la Ricerca e la  
Sperimentazione in Agricoltura  
**ROMA**

Al CRA-API  
Via Di Saliceto, 80  
**40128 BOLOGNA**

**OGGETTO:** Applicazione Dlgs 21 maggio 2004 n.179 concernente produzione e commercializzazione del miele.

Il Dlgs 21 maggio 2004 n.179, pubblicato sulla G.U. n.168 del 20 luglio 2004, ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982 n.753 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto, emersero alcune problematiche relative alle indicazioni che possono essere utilizzate a completamento della denominazione "miele" ed in particolare la possibilità utilizzare il termine "Millefiori" come indicazione di origine floreale.



Roma, .....

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ  
PER LO SVILUPPO RURALE  
Ex COSVIR X- Produzioni Animali

Tale aspetto fu chiarito con lettera circolare n. 21207 dell'8.3.2005, ritenendo ammissibile l'indicazione di "millefiori", riferita a miele proveniente da più specie vegetali.

Del resto è noto che tale indicazione costituisce ormai per i consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un motivo di riconoscibilità del prodotto in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, occorre circostanziare l'utilizzo del termine "Millefiori", in modo da non indurre in errore il consumatore. Al riguardo si forniscono, pertanto, ulteriori elementi informativi:

- Non può definirsi miele "Millefiori" un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale;
- Si dice miele "Millefiori" il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 - recante "Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele" - e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica;
- Per quanto riguarda l'area di produzione, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al paese o i paesi in cui il miele è stato raccolto, i quali devono essere indicati in etichetta (art. 2 bis - Legge n. 81 dell'11.3.2006);
- A salvaguardia degli interessi del consumatore deve essere garantito il pieno rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilità delle produzioni;
- In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell'etichettatura del prodotto il termine "Millefiori" può essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita "Miele";
- Per il miele di produzione italiana, in merito all'obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo è altresì da intendersi assolto anche attraverso la dizione "Miele Italiano".

Ex Direttore Generale  
Giuseppe Blasi